

CONDIZIONI GENERALI HITACHI ENERGY PER L'ACQUISTO DI OPERE CIVILI E DI INSTALLAZIONE (2023-1 ITALIA)

1. DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE

1.1 Nel presente documento, i seguenti termini avranno il seguente significato:

Affiliata: una qualsiasi società che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o è sotto il controllo comune di una Parte;

Appaltatore: Hitachi Energy Italy S.p.A., la Parte che ordina l'esecuzione delle Opere al Subappaltatore;

Attrezzature del Subappaltatore: tutti gli strumenti e le strutture temporanee presenti in Sito, necessari per l'esecuzione delle Opere;

Certificato di Accettazione Finale: il documento rilasciato dall'Appaltatore al Subappaltatore ai sensi dell'articolo 8.10;

Certificato di Accettazione Provvisoria: il documento rilasciato, a seconda del caso, dal Cliente o dall'Appaltatore che attesta che il Progetto ha soddisfatto i requisiti di prestazione specificati nel Contratto Principale;

Certificato di Presa in Consegna: il documento rilasciato dall'Appaltatore al Subappaltatore ai sensi dell'articolo 8.8;

Cliente: la persona fisica o giuridica che ha assunto o assumerà l'Appaltatore per l'esecuzione del Progetto;

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali Hitachi Energy per l'acquisto di Opere Civili e di Installazione (2023-1 Italia);

Condizioni Speciali: i termini e le condizioni di contratto concordate tra le Parti in relazione al Subappalto in deroga, parziale modifica e/o in aggiunta alle Condizioni Generali;

Contratto Principale: il contratto tra il Cliente e l'Appaltatore in relazione al Progetto;

Cronoprogramma: il periodo di tempo stabilito per il completamento delle Opere come specificato nel Subappalto;

Data di Entrata in Vigore: il giorno in cui il Subappalto entra in vigore, come indicato nel Subappalto;

Dati dell'Appaltatore: ogni dato o informazione, inclusi i Dati Personali, acquisito dal Subappaltatore in relazione al o durante l'esecuzione del Subappalto, a prescindere dal fatto che tali dati o informazioni riguardino l'Appaltatore, le sue Affiliate o i rispettivi clienti o fornitori;

Dati Personali: qualsiasi dato o informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;

Diritti di Proprietà Intellettuale: (a) brevetti, modelli di utilità, diritti d'autore, diritti di database e diritti su marchi, nomi commerciali, design, know-how e divulgazioni di invenzioni (siano essi registrati o meno); (b) applicazioni, riedizioni, conferme, rinnovi, estensioni, divisioni o prosecuzioni per uno qualsiasi di questi diritti; e (c) ogni altro diritto di proprietà intellettuale e/o ogni altra forma di tutela di tali diritti a livello globale;

Documentazione del Subappaltatore: qualsiasi manuale HSE, guide per l'utente, disegni, calcoli, dati tecnici, diagrammi logici, rapporti di avanzamento, certificati di conferma della qualità e qualsiasi altro documento richiesto dal Subappalto e/o dalle leggi applicabili;

Incidente Informatico: ogni incidente che ha un impatto sull'Appaltatore e/o su Dati dell'Appaltatore e consiste in/riguarda (a) un accesso a, acquisizione di, divulgazione di, uso di, danno a, perdita di, distruzione di informazioni non autorizzata (sia essa effettuata in maniera non autorizzata, accidentalmente o per uno scopo non autorizzato); o (b) nella compromissione del sistema di sicurezza informatica del Subappaltatore; (c) il sistema di sicurezza del Subappaltatore o dell'Appaltatore; (d) la ricezione di qualsiasi reclamo, comunicazione o notifica riguardante (i) l'utilizzo di informazioni da parte del

Subappaltatore o (ii) l'ottemperanza da parte del Subappaltatore ai sistemi e ai principi in materia di protezione dei dati;

Opere: l'oggetto del Subappalto come specificato nel contratto di Subappalto, inclusa tutta la manodopera, i materiali, le attrezzature, i servizi e la Documentazione del Subappaltatore.

Ordine: l'Ordine dell'Appaltatore emesso nei confronti del Subappaltatore per la fornitura delle Opere;

Parte: l'Appaltatore o il Subappaltatore, congiuntamente, indicati come le Parti;

Prezzo del Subappalto: il prezzo che deve essere pagato dall'Appaltatore al Subappaltatore come specificato nel Subappalto;

Progetto: il progetto che sarà eseguito dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto Principale;

Sito: il luogo in cui il Subappaltatore dovrà eseguire le Opere;

Subappalto: il contratto scritto e/o l'Ordine, comprendente:

- Documento di Esecuzione del Subappalto,
- Condizioni Speciali,
- Condizioni Generali,
- Allegati,

che è accettato dal Subappaltatore e dall'Appaltatore. Il Subappalto si intenderà accettato dal Subappaltatore con l'esecuzione parziale o totale dello stesso;

Subappaltatore: la Parte che esegue le Opere per l'Appaltatore;

Variante d'Ordine: una modifica al Subappalto tale da alterare il Cronoprogramma, o modificare, ridurre, aggiungere o modificare in altro modo le Opere o parti di esse;

1.2 Ogni riferimento al termine "articolo/i" si riferisce agli articoli delle Condizioni Generali.

1.3 I titoli degli articoli sono inclusi unicamente per convenienza e non incidono sull'interpretazione delle Condizioni Generali.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

2.1 Il Subappalto, ivi incluse le Condizioni Generali, contiene gli unici termini e condizioni contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale tra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

2.2 Le Condizioni di Contratto condizione di contratto inviate dal Subappaltatore unitamente a o contenute nelle offerte, conferme, accettazioni, specifiche o altri documenti simili emessi dal Subappaltatore non formeranno parte del Subappalto e il Subappaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi diritto che potrebbe esercitare in virtù di tali termini o condizioni.

2.3 Qualsiasi modifica al Subappalto deve essere convenuta per iscritto.

3. RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE

3.1 Il Subappaltatore dovrà eseguire le Opere:

3.1.1 in conformità alle leggi e regolamenti applicabili e ogni altro provvedimento applicabile alle Opere tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, statuti, ordinanze, permessi o approvazioni di qualsiasi autorità statale, regionale, locale o di ogni altro ente competente (collettivamente **Leggi Applicabili**), e manleverà l'Appaltatore da tutte le sanzioni e responsabilità per il mancato rispetto di tali Leggi Applicabili. Nella misura in cui le Leggi Applicabili stabiliscano delle linee guida di natura non vincolante, il livello di conformità che deve essere raggiunto dal Subappaltatore deve essere in linea con i più elevati standard professionali generalmente accettate/applicabili nel settore industriale di riferimento del Subappaltatore. Il Cronoprogramma e il Prezzo del Subappalto potranno essere modificati per tener conto di qualsiasi aumento o diminuzione dei costi del

Subappalto o del ritardo causato da una modifica delle Leggi Applicabili che influisca materialmente sull'adempimento degli obblighi del Subappaltatore ai sensi del Subappalto, a condizione e nella misura in cui le summenzionate modifiche nel Cronoprogramma e nel prezzo siano concesse anche all'Appaltatore dal Cliente nell'ambito Contratto Principale (in relazione alle Opere);

3.1.2 in conformità al Subappalto e alle istruzioni dell'Appaltatore;

3.1.3 in modo tale che siano esenti da difetti e non soggetti a diritti di terzi;

3.1.4 nelle date specificate nel Cronoprogramma;

3.1.5 come da computo metrico specificato nel Subappalto; e

3.1.6 da personale (ivi inclusi ingegneri, capisquadra e operai) qualificato esperto e competente, destinato al Subappalto in numero necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle Opere.

3.2 Il Subappaltatore non potrà sostituire o modificare alcuna delle Opere senza la preventiva approvazione scritta dell'Appaltatore.

3.3 Il Subappaltatore sarà responsabile di tutte le attività necessarie all'esecuzione delle Opere. Qualora durante la procedura di approvazione l'Appaltatore/il Cliente richieda modifiche al progetto presentato, in relazione alla completezza e funzionalità delle Opere, tali modifiche si intenderanno incluse nel Prezzo del Subappalto. Il Subappaltatore dovrà preparare disegni, calcoli, modelli e ogni altra Documentazione del Subappaltatore in modo sufficientemente dettagliato per rispettare tutte le Leggi Applicabili e le approvazioni normative e fornire all'Appaltatore e al Cliente, e alle altre persone interessate, informazioni sufficienti per installare, mantenere e utilizzare e/o disporre in ogni altro modo delle Opere.

3.4 Il Subappaltatore dichiara di aver valutato e di ritenere adeguate le specifiche del Sito e tutti gli ulteriori requisiti del Progetto nella misura in cui influiscono sulle Opere o sull'esecuzione del Subappalto. Il Subappaltatore dichiara inoltre di aver valutato e di ritenere adeguate le modalità di accesso al Sito, l'alloggio e le apparecchiature di telecomunicazione eventualmente necessarie, l'entità e la natura del lavoro, il tipo specifico di manodopera, il materiale, le attrezzature e i servizi richiesti e disponibili per l'esecuzione delle Opere e che ha ragionevolmente tenuto in considerazione tutti questi aspetti nella determinazione del Prezzo del Subappalto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fornitura temporanea di energia elettrica e acqua e un'area di stoccaggio sufficiente, per i quali il Subappaltatore sarà responsabile.

3.5 La mancata ispezione del Sito da parte del Subappaltatore o il mancato ottenimento delle informazioni a lui necessarie ai fini dell'esecuzione dell'Opera non esonerano il Subappaltatore né dalla responsabilità di stimare correttamente i costi di esecuzione delle Opere, né dalla responsabilità per i costi aggiuntivi derivanti da o connessi a tale omissione, né dalla responsabilità per l'esecuzione del Subappalto. Né l'Appaltatore né il Cliente si assumono alcuna responsabilità in merito all'accuratezza e alla sufficienza di tali indagini, delle relative relazioni e dell'interpretazione delle stesse. Né l'Appaltatore né il Cliente offrono alcuna garanzia, né implicita né esplicita, che le condizioni emerse da tali indagini, o dalle relative relazioni, siano rappresentative delle condizioni effettivamente presenti nel Sito. Il Subappaltatore riconosce ed accetta espressamente che possano verificarsi accadimenti imprevisi che possano determinare condizioni diverse da quelle indicate.

3.6 Il Subappaltatore dichiara di aver esaminato e preso in considerazione tutte le condizioni, i rischi, le normative, le circostanze di natura temporale e tutte le altre circostanze che possono influenzare l'esecuzione delle Opere o i suoi obblighi ai sensi del Subappalto e di aver ottenuto tutte le ulteriori informazioni e i dati a lui necessari ai fini dell'esecuzione del Subappalto. L'Appaltatore non sarà responsabile e non sarà

tenuto a rimborsare alcun costo o danno a causa del mancato ottenimento di tali informazioni da parte del Subappaltatore.

3.7 Il Subappaltatore dovrà fornire tutti gli avvisi e ottenere a proprie spese tutti i permessi, i visti, le licenze, le autorizzazioni e soddisfare tutti gli altri requisiti necessari per l'esecuzione delle Opere.

3.8 Il Subappaltatore dovrà assumere e fornire un numero sufficiente di personale competente, esperto e/o qualificato per l'esecuzione delle Opere. Il Subappaltatore nominerà dei rappresentanti competenti per supervisionare la fornitura delle Opere in Cantiere e comunicherà all'Appaltatore i nomi di tali rappresentanti. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà rimuovere immediatamente qualsiasi dipendente che, a discrezione dell'Appaltatore, abbia una condotta scorretta o sia incompetente o negligente. Il dipendente rimosso sarà sostituito entro quindici (15) giorni di calendario da un sostituto in possesso dei requisiti di competenza previsti dal Subappalto. Il Subappaltatore sosterrà tutti i costi relativi a tale rimozione e sostituzione.

3.9 Il Subappaltatore dovrà avere la disponibilità in Sito di tutta l'Attrezzatura del Subappaltatore non dovrà rimuovere tale Attrezzatura del Subappaltatore dal Sito senza la preventiva approvazione scritta dell'Appaltatore.

3.10 Il Subappaltatore potrà accedere al Sito solo previa approvazione scritta dell'Appaltatore. Quest'ultimo garantirà al Subappaltatore l'accesso alle rispettive parti del Sito (come eventualmente richiesto per garantire il rispetto del Programma) per consentire al Subappaltatore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Subappalto. Il Subappaltatore non potrà svolgere alcuna attività lavorativa sul Sito senza che l'Appaltatore abbia prima verificato il rispetto dei Requisiti HSE specificati nell'articolo 4.1.

3.11 Il Subappaltatore sarà responsabile dell'idoneità e della percorribilità delle strade di accesso al Sito e dei relativi costi nonché dell'ottenimento di eventuali diritti speciali o temporanei di passaggio richiesti per l'accesso al Sito e l'esecuzione del Subappalto. Il Subappaltatore deve prendere tutte le precauzioni per mantenere tutte le strade e le altre vie di comunicazione pubbliche o private libere da eventuali perdite o sversamenti di materiali dovuti al suo passaggio. Il Subappaltatore dovrà eliminare immediatamente a proprie spese tali perdite o sversamenti.

3.12 Il Subappaltatore si assume il rischio di perdita o danneggiamento delle Opere fino al primo che si verifichi tra i seguenti eventi: (i) l'emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria o (ii) il decorso di sei (6) mesi dall'emissione del Certificato di Presa in Consegna. Fermo restando quanto sopra, successivamente al trasferimento del rischio, il Subappaltatore sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno alle Opere da esso causato.

3.13 Il Subappaltatore dovrà proteggere adeguatamente, fino all'emissione del Certificato di Presa in Consegna, qualsiasi parte delle Opere che sia esposta a perdite o danni dovuti a condizioni meteorologiche o altre cause.

3.14 Il Subappaltatore dovrà collaborare con l'Appaltatore al fine di organizzare ed eseguire le Opere in modo da evitare conflitti o interferenze con il lavoro svolto da altre terze parti presso il Sito.

3.15 Se l'esecuzione del Subappalto dipende dalla fornitura di attrezzature o dall'esecuzione di lavori da parte dell'Appaltatore, del Cliente o di terzi, il Subappaltatore dovrà, prima di procedere con la parte interessata del Subappalto, segnalare tempestivamente per iscritto all'Appaltatore qualsiasi apparente discrepanza o difetto in tale attrezzatura, nell'esecuzione di tali lavori o in tali materiali. In caso contrario, l'attrezzatura, i lavori o i materiali si intenderanno accettati dal Subappaltatore.

3.16 Il Subappaltatore sarà responsabile della movimentazione dei materiali e delle attrezzature forniti da Appaltatore. Ciò include il carico e lo scarico presso i magazzini del Sito, la conservazione e il trasporto all'interno del Sito. Il Subappaltatore

dovrà a proprie spese fornire gli edifici per il magazzino, recintare tutta l'area di stoccaggio e mantenere un adeguato sistema di registrazione di magazzino. L'Appaltatore o il Cliente possono effettuare l'ispezione dei magazzini in ogni momento. All'arrivo dei materiali o delle attrezzature in Sito, il Subappaltatore dovrà eseguire un'ispezione e registrare eventuali difetti e lacune su quanto ricevuto, altrimenti, i materiali e le attrezzature saranno considerati ricevuti in buone condizioni. Da questo momento tali materiali e attrezzature si considerano consegnati e in custodia del Subappaltatore. Ogni perdita o danno ai materiali e alle attrezzature custodite deve essere immediatamente segnalato all'Appaltatore. Il Subappaltatore sarà responsabile delle misure di sicurezza del Sito e si assume il rischio di perdita o di danno di qualsiasi bene portato in Sito dal Subappaltatore e di tutto il materiale e le attrezzature scaricati dal Subappaltatore.

3.17 Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà rimuovere senza indebito ritardo qualsiasi materiale, attrezzatura, impalcatura, detrito e ogni altro scarto di lavorazione di qualsiasi natura derivante dall'esecuzione delle Opere.

3.18 Prima dell'emissione del Certificato di presa in Consegna, il Subappaltatore dovrà pulire il Sito in modo soddisfacente a insindacabile giudizio dell'Appaltatore.

3.19 Se una parte delle Opere fosse inaccessibile, contrariamente a quanto richiesto dall'Appaltatore o dal Subappalto, su richiesta dell'Appaltatore sarà garantito l'accesso a tale parte di Opera per l'ispezione dell'Appaltatore, il tutto a spese del Subappaltatore. Se una parte delle Opere è stata coperta o resa inaccessibile in altro modo e per tale parte l'Appaltatore non aveva specificamente richiesto l'ispezione prima che venisse coperta, rimane facoltà dell'Appaltatore di ispezionarle e il Subappaltatore dovrà scoprire tale Opera. Se tale Opera è ritenuta conforme al Subappalto a seguito dell'ispezione, i ragionevoli costi diretti per la scopertura e copertura saranno, (dopo l'emissione di una Variante d' Ordine) a carico dell'Appaltatore. Se tale Opera non dovesse risultare conforme al Subappalto, tali costi saranno sostenuti dal Subappaltatore.

3.20 Il Subappaltatore sarà responsabile di tutte le attività svolte dai propri dipendenti in relazione al Subappalto. In particolare:

3.20.1 Il Subappaltatore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro o malattia professionale che possa colpire i propri dipendenti in relazione al Subappalto;

3.20.2 le Parti convengono che il Subappalto non implica l'insorgere di alcun rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e il Subappaltatore, o tra l'Appaltatore e i dipendenti del Subappaltatore addetti all'esecuzione del Subappalto. L'Appaltatore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla normativa in materia di impiego, previdenza sociale o tassazione applicabile al Subappaltatore e ai suoi dipendenti addetti all'esecuzione del Subappalto;

3.20.3 Il Subappaltatore assumerà alle proprie dipendenze tutto il personale necessario all'esecuzione del Subappalto, il quale in nessun caso potrà essere considerato alle dipendenze dell'Appaltatore;

3.20.4 Il Subappaltatore sarà l'unico ed esclusivo responsabile per qualsiasi domanda, pretesa, reclamo e/o azione legale intentate dai propri dipendenti e difenderà, e terrà indenne e manleverà l'Appaltatore da ogni e qualsiasi pretesa, domanda rivendicazione, procedimento, azione legale, multa, perdita, costo, danno e spesa derivanti da o in relazione a queste domande, pretese, reclami e/o azioni legali e per ogni inadempimento alle Leggi Applicabili. Il Subappaltatore si impegna a comparire in tribunale a proprie spese se richiesto dall'Appaltatore, riconoscendo la propria posizione di unico ed esclusivo datore di lavoro, e a fornire all'Appaltatore tutta la documentazione richiesta al fine di garantire un'adeguata difesa legale dell'Appaltatore in sede giudiziale;

3.20.5 L'Appaltatore è autorizzato ad effettuare tutti i pagamenti dovuti ai dipendenti del Subappaltatore addetti al Subappalto, al

fine di evitare azioni legali, pegni o altri gravami. Tali pagamenti possono essere effettuati trattenendo i crediti del Subappaltatore, tramite compensazione o in qualsiasi altro modo. Il Subappaltatore dovrà fornire qualsiasi supporto richiesto dall'Appaltatore in relazione a tali pagamenti e indennizzare l'Appaltatore per tutti i pagamenti effettuati direttamente dall'Appaltatore.

4. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE ("HSE")

4.1 Il Subappaltatore dovrà attenersi e garantire il rispetto da parte di tutti i propri dipendenti a tutte (i) le leggi applicabili (ivi incluso, senza alcuna limitazione, il D. lgs. 81/2008 e successive modifiche), gli standard di settore e le buone pratiche ingegneristiche in materia di salute, di sicurezza e ambiente, di diritto del lavoro, e/o applicabili alle Opere e al Sito (collettivamente denominate Leggi Applicabili HSE), (ii) L'Hitachi Energy Code of Practice for Safe Working, i piani in materia di salute sicurezza e ambiente previsti dalla normativa vigente in relazione alle Opere e al Progetto ("Piano HSE del Progetto,"), t, l'elenco delle specifiche in materia di HSE, (iii) le istruzioni dell'Appaltatore e del Cliente in materia HSE relative al Sito. Per gli scopi del presente articolo, i requisiti di cui ai punti da (i) a (iii) sono di seguito collettivamente denominati Requisiti HSE, come specificato anche nelle Condizioni Speciali.

4.2 La conformità del Subappalto ai Requisiti HSE dovrà essere garantita dal Subappaltatore in tutte le fasi di esecuzione del Subappalto, ivi incluse le attività di gestione e supervisione. Il Subappaltatore nominerà, previa approvazione dell'Appaltatore, un HSE Manager e un Site Manager, debitamente qualificati, per l'intera durata del Subappalto. Alla Data di entrata in vigore, il Subappaltatore dovrà fornire prova all'Appaltatore della certificazione professionale attestante la sussistenza dei requisiti professionali richiesti dal Subappalto per l'HSE Manager e il Site Manager. L'HSE Manager e il Site Manager avranno la responsabilità e l'autorità per il coordinamento e l'attuazione dei piani di sicurezza previsti dal Subappalto e dalle Leggi Applicabili. L'HSE Manager e il Site Manager devono comunicare direttamente con il rappresentante dell'Appaltatore.

4.3 Il Subappaltatore deve destinare all'esecuzione del Subappalto risorse sufficienti e qualificate per adempiere ai propri obblighi in materia di HSE. L'allocatione delle risorse deve essere rivista periodicamente dal Subappaltatore e condivisa con l'Appaltatore per garantire che i Requisiti HSE possano essere soddisfatti per tutta la durata del Subappalto. Il Subappaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto al Subappalto abbia ricevuto una formazione sui Requisiti HSE adeguata prima di essere autorizzato a lavorare sul Sito. Il Subappaltatore deve disporre di ingegneri, funzionari e consulenti HSE con qualifiche manageriali per supportare la gestione operativa durante l'intera prestazione dei Servizi. Il Subappaltatore rimuoverà immediatamente dal Sito qualsiasi persona che, a insindacabile giudizio dell'Appaltatore, non rispetti i Requisiti HSE.

4.4 Per tutta la durata del Subappalto, si terranno regolari riunioni in materia di HSE tra l'Appaltatore e il personale del Subappaltatore secondo un programma di riunioni da concordare tra le Parti e/o previa ragionevole richiesta dell'Appaltatore. Il Subappaltatore terrà anche riunioni periodiche HSE a livello direttivo, che coinvolgono i rappresentanti dei dipendenti. I verbali di tutte le riunioni devono essere conservati ed essere resi prontamente disponibili per verifica da parte dell'Appaltatore, previa richiesta scritta. Oltre a queste riunioni periodiche, il Subappaltatore organizzerà riunioni ad hoc per questioni specifiche inerenti alle attività di progettazione, costruzione o installazione, ai fini dell'identificazione e della valutazione dei rischi relativi all'attività e/o alle potenziali conseguenze sul Progetto.

4.5 Il Subappaltatore dovrà eseguire il monitoraggio quotidiano delle attività del Sito tramite il proprio personale di supervisione operante in Sito come parte integrante delle Opere. Ispezioni giornaliere informali del Sito dovranno essere condotte

regolarmente dal Subappaltatore durante ogni turno per garantire che tutte le attività siano conformi ai requisiti HSE e ai requisiti del Subappalto. Il Subappaltatore parteciperà attivamente a tutti i dibattiti, riunioni, ispezioni e iniziative in materia di HSE promosse da Hitachi Energy in relazione al Subappalto.

4.6 Il Subappaltatore sarà l'unico responsabile della salute e della sicurezza di tutti i suoi dipendenti presso il Sito e informerà immediatamente l'Appaltatore e l'autorità competente, se necessario, del verificarsi di qualsiasi incidente o mancato incidente ("near-miss") in Sito o nei pressi del Sito o in altro modo connesso all'esecuzione delle Opere. Entro ventiquattro (24) ore dal verificarsi di tale incidente o near-miss, il Subappaltatore fornirà all'Appaltatore una relazione scritta preliminare, alla quale seguirà, entro i successivi quattordici (14) giorni di calendario, una relazione finale. Quando richiesto dall'Appaltatore o prescritto dalla Legge Applicabile, il Subappaltatore deve anche fornire tale relazione all'autorità competente. Questa procedura non esonera il Subappaltatore dall'obbligo di proteggere le persone, l'ambiente e i luoghi e da qualsiasi sua responsabilità in caso di inadempimento.

4.7 Il Subappaltatore dovrà, se richiesto dall'Appaltatore, far eseguire una visita medica ai suoi dipendenti prima dell'arrivo in Sito e fornire all'Appaltatore i risultati di tale esame, a meno che tale disposizione non violi le Leggi Applicabili. L'Appaltatore si riserva il diritto, per motivi medici, di negare l'accesso al Sito al personale del Subappaltatore.

4.8 Il Subappaltatore dovrà mantenere pulita, ordinata e garantire la sicurezza dell'intera area nella quale svolgerà le sue operazioni e porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di consentire una esecuzione ordinata delle Opere. Eventuali rifiuti, materiali di scarto, detriti e ogni altro residuo generati dall'esecuzione delle Opere devono essere sistematicamente rimossi dalle aree di lavoro e il Subappaltatore sarà responsabile dello smaltimento del materiale in accordo alle Leggi Applicabili HSE (come definite nelle Condizioni speciali) e a ogni altra normativa applicabile. Inoltre, il Subappaltatore dovrà immagazzinare, trasportare, trattare e rimuovere verso, presso e dal Sito qualsiasi sostanza o materiale che potrebbe causare danni (ivi compresi danni all'ambiente) nel modo più sicuro e in conformità alle Leggi Applicabili. Il Subappaltatore dovrà inoltre rimuovere dal Sito tutte le sue attrezzature e materiali infiammabili o che possano costituire un pericolo di incendio. Se il Subappaltatore non adempie immediatamente alle istruzioni scritte dell'appaltatore o di qualsiasi ente competente per la rimozione di qualsiasi materiale, l'Appaltatore provvederà alla rimozione di tali materiali a rischio e spese del Subappaltatore.

4.9 Il Subappaltatore dovrà comunicare all'Appaltatore tutti i materiali pericolosi (secondo la definizione contenuta nelle Leggi Applicabili) che sono utilizzati per le Opere. Il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore copie di tutte le schede di sicurezza dei materiali pericolosi e fornire eventuali ed appropriate istruzioni speciali di utilizzo delle Opere entro e non oltre dieci (10) giorni di calendario prima dell'inizio della fornitura delle Opere.

4.10 Il Subappaltatore comunicherà tempestivamente all'Appaltatore il proprio piano di verifiche ("audit") e ispezioni, al fine di consentire all'Appaltatore di partecipare a tali audit e ispezioni se l'Appaltatore lo desidera. Inoltre, l'Appaltatore avrà il diritto di effettuare i propri audit HSE presso il Sito durante tutte le fasi di esecuzione delle Opere con il fine di valutare il rispetto da parte del Subappaltatore ai Requisiti HSE. Il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore tutte le risorse, la documentazione e l'assistenza necessari, ai fini dell'esecuzione di tali audit.

4.11 L'Appaltatore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del Subappalto o di ogni sua parte, ivi incluso il diritto di differire l'esecuzione di qualsiasi lavoro connesso al Subappalto, per i tempi e con le modalità ritenute necessarie dall'Appaltatore (i) al fine di garantire una corretta applicazione dei Requisiti HSE durante l'esecuzione di tali lavori o (ii) a causa di qualsiasi inadempimento da parte del Subappaltatore dei Requisiti HSE. Nei casi previsti ai punti (i) and (ii) summenzionati il

Subappaltatore sosterrà tutti i costi e sarà responsabile per il ritardo derivante da tale sospensione. Fatti salvi eventuali altri diritti o rimedi previsti in suo favore dalla legge o dal Subappalto, l'Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Subappalto in accordo a quanto previsto all'articolo 18.2.

4.12 Il Subappaltatore deve garantire che i suoi subappaltatori siano soggetti e rispettino gli stessi obblighi e Requisiti HSE applicabili al Subappaltatore.

5. VARIANTI D'ORDINE

5.1 L'Appaltatore può emettere Varianti d'Ordine, utilizzando il modulo fornito negli allegati, al fine di modificare il Cronoprogramma, o per modificare, ridurre, aggiungere o emendare in altro modo i Servizi o parte di essi. Il Subappaltatore eseguirà tali Varianti d'Ordine solo dopo aver ricevuto una specifica Variante d'Ordine scritta e continuerà in ogni caso ad essere vincolato dalle disposizioni del Subappalto. Il valore di ciascuna Variante d'Ordine sarà quindi aggiunto o detratto dal Prezzo del Subappalto, a seconda dei casi e come specificato nell'articolo 5.2. La Variante d'Ordine dovrà, a seconda dei casi, indicare le variazioni temporali in virtù delle quali il Cronoprogramma dovrà essere abbreviato o prorogato.

5.2 Gli importi dovuti per qualsiasi Variante d'Ordine devono essere calcolati in base al seguente ordine: (i) listino prezzi unitario concordato, come definito nel Subappalto, (ii) importo forfettario da concordare tra Appaltatore e Subappaltatore, (iii) su base T&M ("time and material") o, (iv) se necessario, attraverso una combinazione tra questi metodi. Se il listino prezzi unitario concordato non copre l'oggetto della Variante d'Ordine, un prezzo aggiuntivo - che verrà aggiunto al listino prezzi unitario - sarà determinato dall'Appaltatore sulla base dei prezzi di listino per beni simili.

5.3 Le Varianti d'Ordine richieste dall'Appaltatore entro un periodo di tempo ragionevole non daranno diritto al Subappaltatore di ottenere una proroga dei termini contrattuali per l'adempimento dei propri obblighi.

5.4 Se il Subappaltatore ritiene che qualsiasi ordine, richiesta, atto o omissione dell'Appaltatore costituisca una modifica al Subappalto, il Subappaltatore dovrà, entro cinque (5) giorni di calendario da tale ordine, richiesta, atto o omissione, inoltrare una proposta scritta all'Appaltatore per una Variante d'Ordine in relazione a tale modifica. Il Subappaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi in relazione ai costi sostenuti e/o a una proroga dei termini contrattuali, a meno che l'Appaltatore non emetta una Variante d'Ordine a seguito della proposta del Subappaltatore e il Subappaltatore rispetti le disposizioni per la notifica previste in quest'articolo.

5.5 Il Subappaltatore non potrà posticipare o ritardare l'esecuzione di una Variante d'Ordine nel caso di controversie sulla stessa, o, nel caso in cui non sia stato ancora raggiunto un accordo tra le Parti sugli effetti della Variante d'Ordine su Prezzo del Subappalto e/o sul Cronoprogramma.

6. ESECUZIONE DELLE OPERE

6.1 Il Subappaltatore dovrà eseguire le Opere e rispettare il Cronoprogramma in conformità al Subappalto. Un'esecuzione parziale delle Opere non è accettata a meno che non sia confermata o richiesta per iscritto dall'Appaltatore.

6.2 Il Subappaltatore sottoporrà all'approvazione dell'Appaltatore un piano lavori dettagliato per l'esecuzione del Subappalto (comprensivo delle milestones di progetto concordate e del dettaglio dei lavori con la relativa durata e delle risorse pianificate per l'esecuzione dei lavori secondo quanto specificato nel Subappalto) e assisterà e coopererà con l'Appaltatore in tutti gli aspetti di programmazione e pianificazione.

6.3 Salvo diversa richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà relazionare l'Appaltatore, almeno settimanalmente nella forma richiesta dall'Appaltatore, sullo stato di avanzamento delle Opere. Nella relazione devono essere incluse le informazioni relative alla puntuale esecuzione delle Opere (comprensive di

foto), il computo dei quantitativi gestiti durante il mese di riferimento, computo dei quantitativi da gestire nel mese successivo, e le azioni proposte qualora si renda necessaria l'accelerazione dei lavori. La relazione deve inoltre indicare il numero e la qualifica dei lavoratori assegnati alle specifiche attività, nonché il numero e le categorie di macchinari e attrezzature presenti in Sito. Il Subappaltatore dovrà informare l'Appaltatore, con congruo anticipo, ogniqualvolta ravvisi il rischio che le Opere possano subire interferenze o essere accidentalmente ritardate a causa dell'esecuzione simultanea di lavori da parte di terzi. Tale relazione deve essere fornita all'Appaltatore entro cinque (5) giorni di calendario dalla fine del mese oggetto della relazione. Se l'esecuzione di qualsiasi Opera è in ritardo rispetto al Cronoprogramma, il Subappaltatore dovrà presentare per iscritto un piano di recupero specificando le attività proposte per recuperare tale ritardo e conformarsi alle tempistiche del Cronoprogramma. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà fornire tutte le informazioni relative all'esecuzione delle Opere. L'Appaltatore si riserva il diritto di trattenere i pagamenti previsti dal Subappalto se il Subappaltatore non presenta alcuna relazione o segnalazione ai sensi del presente articolo.

6.4 Il Subappaltatore dovrà fornire, entro e non oltre la Data di entrata in vigore, i codici delle tariffe doganali dello Stato di spedizione e degli Stati di origine che debbano essere forniti in relazione alle Opere. Per le attrezzature, i materiali e i beni di altro genere da utilizzare o incorporare nell'Opere sottoposti a controllo doganale, il Subappaltatore dovrà indicare i relativi codici nazionali di controllo delle esportazioni e, se le suddette attrezzature, materiali o beni sono soggette alle normative sulle esportazioni applicate negli Stati Uniti, dovranno altresì essere indicati i codici di classificazione del controllo sulle esportazioni US (ECCN) o i codici di classificazione dei regolamenti sul traffico internazionale di armi (ITAR). Le prove dell'origine preferenziale nonché le dichiarazioni di conformità e i timbri dello Stato di spedizione o di destinazione devono essere presentate senza essere richiesti, mentre i certificati di origine verranno presentati solo su richiesta.

6.5 A condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli da 6.6 a 6.8, il Subappaltatore avrà diritto ad una proroga dei termini del Cronoprogramma, se e nella misura in cui uno qualsiasi tra i seguenti eventi determini un ritardo inevitabile nel completamento delle Opere rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma:

6.5.1 una modifica nelle Leggi Applicabili secondo quanto previsto dall'articolo 3.1.1;

6.5.2 una Variante d'Ordine emessa ai sensi dell'articolo 5.1;

6.5.3 un inadempimento del Subappalto imputabile all'Appaltatore che causi un ritardo o un impedimento al Subappaltatore, fatti salvi i casi in cui l'Appaltatore ai sensi del Subappalto è legittimato ad adottare una azione sulla base dell'espressa previsione che i ritardi derivanti da questa azione siano a rischio del Subappaltatore;

6.5.4 una sospensione ai sensi dell'articolo 9.1. fatta salva, per ciascuno degli eventi che precedono, l'ipotesi in cui il ritardo sia imputabile ad un'azione, omissione, negligenza o inadempimento del Subappaltatore o di qualsiasi persona fisica o giuridica sotto la sua responsabilità ai sensi del Subappalto.

6.6 Se il Subappaltatore si dovesse considerare legittimato ad ottenere una proroga dei termini del Cronoprogramma, dovrà darne comunicazione scritta all'Appaltatore entro e non oltre sette (7) giorni dal verificarsi del ritardo. La comunicazione dovrà contenere una descrizione della natura dell'evento che ha causato il ritardo, delle conseguenze derivanti da tale ritardo e una stima dell'estensione temporale che il Subappaltatore considera ragionevole e corretta alla luce delle circostanze. L'invio di tale comunicazione è una condizione necessaria ai fini dell'esercizio da parte del Subappaltatore del diritto a richiedere una proroga dei termini del Cronoprogramma. Sulla base di ciò, l'Appaltatore determinerà una ragionevole e corretta proroga dei termini del Cronoprogramma.

6.7 Al fine di determinare la durata effettiva di tale proroga, l'Appaltatore avrà la facoltà di richiedere al Subappaltatore un'analisi dettagliata degli impatti del ritardo sul Cronoprogramma nella forma indicata dall'Appaltatore.

6.8 Il Subappaltatore non avrà diritto alla proroga dei termini del Cronoprogramma:

6.8.1 nella misura in cui il ritardo sia imputabile ad un'azione, omissione, negligenza o inadempimento del Subappaltatore o di qualsiasi persona fisica o giuridica sotto la sua responsabilità ai sensi del Subappalto;

6.8.2 nella misura in cui il Subappaltatore non ha fatto quanto in suo potere per evitare o mitigare il ritardo.

6.9 Il Subappaltatore non avrà diritto alla proroga dei termini del Cronoprogramma se non avrà puntualmente adempiuto a quanto previsto dagli articoli da 6.6 a 6.8 (inclusi).

7. RITARDATA CONSEGNA

7.1 Se il Subappaltatore non rispetta il Cronoprogramma, l'Appaltatore si riserva il diritto di ordinare per iscritto al Subappaltatore di accelerare l'esecuzione del Subappalto. Il Subappaltatore dovrà adottare le misure indicate dall'Appaltatore per accelerare le proprie attività in modo da completare l'esecuzione delle Opere, o della parte interessata dall'accelerazione, nei tempi previsti dal Cronoprogramma. Il Subappaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento aggiuntivo per l'adozione di tali misure. Il Subappaltatore dovrà informare l'Appaltatore per iscritto di ogni ritardo entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi, indicandone la causa di e fare quanto in suo potere per ridurre al minimo o mitigare i costi e le conseguenze derivanti da tale ritardo.

7.2 Se il Subappaltatore non esegue le Opere entro le tempistiche previste dal Cronoprogramma, dovrà pagare all'Appaltatore le penali da ritardo nella percentuale specificata nel Subappalto. Il Subappaltatore dovrà pagare le penali immediatamente dopo la ricezione di richiesta scritta o di fattura da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore si riserva il diritto di detrarre l'importo delle penali da eventuali pagamenti dovuti o che potrebbero essere dovuti al Subappaltatore, fermo restando il diritto a ogni altro metodo di recupero delle penali. Il pagamento delle penali non esonera il Subappaltatore da nessuno dei suoi obblighi o responsabilità ai sensi del Subappalto.

7.3 Se il ritardo nella fornitura delle Opere è tale che l'Appaltatore ha maturato il diritto al pagamento dell'importo massimo delle penali come previsto dal Subappalto e le Opere non sono ancora state eseguite o completate, l'Appaltatore potrà richiedere per iscritto l'esecuzione delle Opere entro un ultimo ragionevole periodo (non inferiore a una settimana).

7.4 Se il Subappaltatore non esegue le Opere entro il summenzionato periodo, l'Appaltatore si riserva il diritto di:

7.4.1 risolvere il Subappalto ai sensi dell'articolo 18 (Recesso e Risoluzione);

7.4.2 rifiutare qualsiasi successiva esecuzione delle Opere;

7.4.3 ottenere dal Subappaltatore il rimborso di eventuali costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Appaltatore per ottenere (o completare) le Opere da un terzo; e/o

7.4.4 ottenere, in aggiunta alla liquidazione delle penali ai sensi dell'articolo 7, il risarcimento dei danni (ivi inclusi costi, perdite, spese) e sofferti dall'Appaltatore a causa del ritardo del Subappalto.

7.5 L'Appaltatore avrà anche il diritto di risolvere il Subappalto mediante comunicazione scritta al Subappaltatore, se alla luce delle circostanze risulta chiaro che si verificherà un ritardo nella fornitura delle Opere che, ai sensi dell'articolo 7, darebbe diritto all'Appaltatore al pagamento dell'importo massimo delle penali stabilito dal Subappalto.

8. PROVE E ACCETTAZIONE DELLE OPERE

8.1 Il Subappaltatore dovrà eseguire le prove e previste nelle Condizioni Speciali e qualsiasi altra prova richiesta per soddisfare norme, codici e standard applicabili o comunque

ritenuta necessario dall'Appaltatore per verificare che le Opere siano conformi al Subappalto.

8.2 In qualsiasi momento prima del completamento delle Opere, l'Appaltatore e/o la persona nominata dal Cliente possono, a propria discrezione, (i) ispezionare le Opere, previo ragionevole preavviso e/o (ii) collaudare le Opere, o qualsiasi parte o materiale delle stesse.

8.3 Se i risultati di tali ispezioni o prove diano all'Appaltatore motivi per ritenere che le Opere non siano conformi al Subappalto (o vi sia il rischio che le Opere non rispettino tali requisiti), l'Appaltatore dovrà informare il Subappaltatore e il Subappaltatore dovrà immediatamente intraprendere qualsiasi azione necessaria per garantire la conformità delle Opere ai requisiti del Subappalto. Inoltre, il Subappaltatore dovrà effettuare le ulteriori ispezioni e/o prove che si rendano necessarie ai fini di garantire la conformità alle Opere a proprie spese e sostenere i costi dell'Appaltatore e del Cliente per la partecipazione a tali ispezioni e prove.

8.4 Il Subappaltatore dovrà preparare e far pervenire all'Appaltatore entro quindici (15) giorni di calendario dalla Data di entrata in vigore un programma dettagliato di tutte le prove previste, che indichi altresì come verranno organizzate le prove, tutti gli strumenti, le attrezzature da utilizzare e le date stimate per la relativa effettuazione. Il Subappaltatore dovrà fornire tutti gli strumenti, la manodopera, il materiale e l'assistenza necessari per l'ispezione e la partecipazione dell'Appaltatore e del Cliente al collaudo delle Opere.

8.5 Il Subappaltatore dovrà comunicare per iscritto all'Appaltatore con almeno quattro (4) settimane di anticipo la data in cui le Opere saranno pronte per le ispezioni e prove concordate.

8.6 I costi di tutte le prove sono da intendersi inclusi nel Prezzo del Subappalto.

8.7 Qualora le Opere non dovessero superare le prove a cui è subordinata l'emissione del Certificato di Presa in Consegna, le Parti dovranno predisporre e firmare un protocollo, successivamente alle suddette prove, indicando i risultati delle prove, le non-conformità e i difetti che impediscono all'Appaltatore di rilasciare il Certificato di Presa in Consegna. Il Subappaltatore dovrà rimediare alle non-conformità e ai difetti nel più breve tempo possibile, e comunque, al più tardi, entro la data eventualmente indicata in apposita comunicazione inviata dall'Appaltatore.

8.8 L'Appaltatore rilascerà un Certificato di Presa in Consegna nel momento in cui il Sito sarà pulito in modo soddisfacente per l'Appaltatore, le Opere avranno superato tutte le prove applicabili e il Subappaltatore avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Subappalto.

8.9 L'Appaltatore avrà il diritto di rilasciare un Certificato di Presa in Consegna a titolo di accettazione condizionata, qualora siano stati individuate non-conformità e difetti durante il programma di ispezione e collaudo. In tal caso la condizione a cui è subordinata l'accettazione, le non-conformità e i difetti dovranno essere espressamente descritti nel Certificato di Presa in Consegna condizionato e il Subappaltatore dovrà rimediare a tali non-conformità e difetti nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre trenta (30) giorni di calendario dalla data del Certificato di Presa in Consegna condizionato. L'Appaltatore ha il diritto di trattenere eventuali pagamenti in sospeso fino a quando tutte le non-conformità e i difetti non siano stati sanati. Qualora il Subappaltatore non riesca a porre rimedio alle stesse entro il summenzionato periodo di trenta (30) giorni di calendario, il Certificato di Presa in Consegna condizionato precedentemente rilasciato sarà considerato nullo e l'Appaltatore – fatti salvi tutti gli altri diritti o rimedi di legge o previsti dal Subappalto – potrà (i) considerare il mancato perfezionamento come un ritardo nell'adempimento, e (ii) escutere le garanzie bancarie (o le altre garanzie finanziarie) in suo possesso. In nessun caso il Certificato di Presa in Consegna condizionato darà avvio al periodo di garanzia. Dopo che tutti i

difetti e le non-conformità saranno sanate, il Certificato di Presa in consegna diventerà effettivo.

8.10 L'Appaltatore rilascerà il Certificato di Accettazione Finale quando tutti i difetti e le non-conformità delle Opere saranno state sanate, il Subappaltatore avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Subappalto e il periodo di garanzia sarà scaduto.

8.11 L'Appaltatore ha il diritto di rilasciare il Certificato di Accettazione Finale a titolo di accettazione condizionata, qualora siano state individuate non-conformità e difetti durante il programma di ispezione e prove (finali). In tal caso la condizione a cui è subordinata l'accettazione, le non-conformità e i difetti dovranno essere espressamente descritti nel Certificato di Accettazione Finale condizionato e il Subappaltatore dovrà rimediare a tali non-conformità e difetti nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre trenta (30) giorni di calendario dalla data del Certificato di Accettazione Finale condizionato. L'Appaltatore ha il diritto di trattenere eventuali pagamenti in sospeso fino a quando tutte le non-conformità e i difetti non siano stati sanati. Qualora il Subappaltatore non riesca a porre rimedio alle stesse entro il summenzionato periodo di trenta (30) giorni di calendario, il Certificato di Accettazione Finale condizionato precedentemente rilasciato sarà considerato nullo e l'Appaltatore – fatti salvi tutti gli altri diritti o rimedi di legge o previsti dal Subappalto – potrà (i) considerare il mancato perfezionamento come un ritardo nell'adempimento, e (ii) escutere le garanzie bancarie (o le altre garanzie finanziarie) in suo possesso. Dopo che tutti i difetti e le non-conformità saranno sanate, il Certificato di Accettazione Finale diventerà effettivo.

8.12 Nessun certificato, consenso, approvazione o accettazione da parte dell'Appaltatore diverso dal Certificato di Accettazione Finale (debitamente firmato dai rappresentanti autorizzati dell'Appaltatore) potrà essere considerato come approvazione e accettazione finale delle Opere, né esonererà il Subappaltatore da nessuno dei suoi obblighi ai sensi del Subappalto.

8.13 Il Subappaltatore dovrà fornire a proprie spese attrezzature, manodopera e servizi sufficienti per ottenere dall'Appaltatore il Certificato di Presa in Consegna e il Certificato di Accettazione Finale. Qualsiasi richiesta di proroga dei tempi di consegna o del Programma deve essere formulata per iscritto dal Subappaltatore (indicando i motivi del mancato rispetto del Programma) e approvata per iscritto dall'Appaltatore.

8.14 L'Appaltatore potrà, in circostanze che mettano in pericolo le Opere e/o la corretta esecuzione del Subappalto prendere possesso di qualsiasi parte delle Opere in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza alcun effetto sugli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Subappalto. Tale immissione in possesso non costituirà accettazione delle Opere e non solleva il Subappaltatore da alcun obbligo o responsabilità derivante dal Subappalto.

8.15 Il Subappaltatore rimarrà pienamente responsabile della conformità delle Opere al Subappalto. La disposizione che precede si applica indipendentemente dal fatto che l'Appaltatore abbia esercitato o meno il proprio diritto di approvazione, ispezione, prova e non limiterà gli obblighi del Subappaltatore ai sensi del Subappalto. A scanso di equivoci, ogni approvazione e ispezione da parte dell'Appaltatore e ogni prova e collaudo delle Opere non esonerano il Subappaltatore in alcun modo dalle garanzie o dalla responsabilità derivanti dal Subappalto o dalla legge.

9. SOSPENSIONE DEL SUBAPPALTO

9.1 L'Appaltatore può, a propria discrezione, sospendere l'esecuzione del Subappalto in qualsiasi momento per un periodo di novanta (90) giorni di calendario in aggregato, senza che al Subappaltatore sia dovuto alcun compenso o costo. Nel caso in cui la sospensione si prolunghi oltre i novanta (90) giorni di calendario, l'Appaltatore rimborserà al Subappaltatore i ragionevoli costi diretti sostenuti e causati da tale sospensione, come, ad esempio, i costi di protezione e stoccaggio dei materiali e delle Opere e di assicurazione. In caso di sospensione il termine temporale concordato per l'esecuzione del Subappalto

(o della parte interessata dalla sospensione) previsto dal Cronoprogramma, sarà prorogato di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.

9.2 Se la sospensione del Subappalto è causata o richiesta dal Cliente, il Subappaltatore avrà diritto solo a un compenso nei termini specificati nel Subappalto e nella misura in cui sia stato preventivamente pagato dal Cliente all'Appaltatore.

9.3 Il Subappaltatore dovrà sospendere l'esecuzione del Subappalto o di parte di esso, incluso il rinvio dell'esecuzione delle Opere, per i tempi e con le modalità ritenute necessarie dall'Appaltatore (i) al fine di garantire la corretta applicazione dei Requisiti HSE, o (ii) a causa di qualsiasi inadempimento del Subappaltatore. Il Subappaltatore si assume tutti i costi ed è responsabile per il ritardo derivante da tale sospensione.

9.4 Durante qualsiasi sospensione il Subappaltatore dovrà proteggere, mettere in sicurezza e assicurare adeguatamente le Opere.

9.5 Il Subappaltatore si impegna a fare quanto in suo potere per ridurre al minimo le conseguenze di qualsiasi sospensione.

9.6 Il Subappaltatore non potrà sospendere l'esecuzione del Subappalto a propria discrezione.

10. FORZA MAGGIORE

10.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi ritardo o mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi del Subappalto se il ritardo o l'inadempimento derivano da un evento di Forza Maggiore, a condizione che la Parte interessata informi per iscritto l'altra Parte dell'evento di Forza Maggiore entro cinque (5) giorni di calendario dal verificarsi di tale evento.

10.2 Per Forza Maggiore si intende il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi, a condizione che tali eventi siano imprevedibili e siano al di fuori del controllo della Parte colpita: inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, guerra (dichiarata o meno) o terrorismo.

10.3 La Parte interessata fornirà aggiornamenti continui sull'evolversi della situazione di Forza Maggiore e sulle misure adottate per mitigare il ritardo e, in ultima analisi, avrà diritto, per il ritardo, solo ad una proroga dei termini previsti dal Cronoprogramma, ma non a un compenso monetario. Ciascuna Parte si impegna a fare quanto ragionevolmente in suo potere per ridurre al minimo gli effetti dell'evento di Forza Maggiore.

10.4 Se un evento di forza maggiore supera i dodici (12) mesi di durata, ciascuna delle Parti può risolvere immediatamente il Subappalto mediante notifica scritta all'altra Parte, senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte.

11. GARANZIA E RIMEDI

11.1 Il Subappaltatore garantisce che le Opere:

11.1.1 sono conformi al Subappalto, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le relative specifiche tecniche e le responsabilità del Subappaltatore come definite negli articoli 3 e 4;

11.1.2 sono idonee allo scopo del Progetto, espressamente o implicitamente identificato nel Subappalto;

11.1.3 sono conformi alle buone pratiche ingegneristiche;

11.1.4 mantengono la funzionalità e le prestazioni attese dal Cliente;

11.1.5 rimarranno esenti da difetti nei materiali e nelle apparecchiature durante tutto il periodo di garanzia; e

11.1.6 rimarranno esenti da difetti di manodopera e servizi durante tutto il periodo di garanzia.

11.2 Il periodo di garanzia avrà una durata di trentasei (36) mesi e decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria. Se il Certificato di Accettazione Provvisoria non può essere ottenuto per ragioni non imputabili al Subappaltatore, il periodo di garanzia avrà una durata di quarantotto (48) mesi a decorrere dalla data di emissione del Certificato di Presa in Consegna per le rispettive Opere, e in assenza di tale Certificato di Presa in Consegna, il periodo di

garanzia avrà una durata di quarantotto (48) mesi dalla data di completamento delle Opere, che si intenderà raggiunto quando le Opere saranno completate in conformità con il Subappalto, ad eccezione di qualsiasi lavoro in sospeso, nel caso in cui la sospensione non sia attribuibile ad un inadempimento del Subappaltatore. Fermo restando quanto sopra, qualora la legge applicabile preveda un periodo di garanzia più lungo per la parte strutturale delle Opere, si applicherà tale periodo di garanzia.

11.3 In caso di violazione della garanzia specificata nell'articolo 11.1, l'intero periodo di garanzia dell'articolo 11.2 ricomincerà a partire dalla data della conferma scritta del Cliente e/o dell'Appaltatore nella quale venga indicato che le Opere non sono più difettose o non-conformi alle garanzie previste all'articolo 11.1. Per tutte le altre parti delle Opere che non possono essere utilizzate ai fini del Progetto a causa di un difetto o di un danno imputabile al Subappaltatore, si applica la stessa estensione della garanzia.

11.4 Il Subappaltatore sarà responsabile e dovrà rimediare, per un ulteriore periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia previsto dall'articolo 11.3 (come eventualmente esteso in accordo all'articolo 11.4), eventuali difetti delle Opere che (i) non siano stati rilevati dalle ispezioni o dalle prove effettuate e non siano altrimenti divenuti evidenti prima della scadenza del periodo di garanzia, ma (ii) che sono il risultato di un difetto o di una mancata conformità delle Opere al Subappalto verificatosi prima della scadenza del periodo di garanzia ("vizi occulti"). Fermo restando quanto sopra, se la Legge Applicabile prevede un periodo di garanzia più lungo per eventuali vizi occulti, si applicherà tale periodo di garanzia più lungo.

11.5 Il Subappaltatore cede, trasferisce e trasmette all'Appaltatore tutti i suoi diritti, titoli e interessi con riferimento alle garanzie in relazione alle Opere.

11.6 In caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal presente articolo 11, o in caso di qualsiasi altro inadempimento del Subappalto, l'Appaltatore potrà far valere, a propria discrezione, anche cumulativamente, i seguenti rimedi a spese del Subappaltatore:

11.6.1 concedere al Subappaltatore l'opportunità di svolgere qualsiasi lavoro aggiuntivo che sia necessario a rimediare al proprio inadempimento entro venti (20) giorni di calendario dalla data di apposita comunicazione dell'Appaltatore. A meno che non sia diversamente concordato per iscritto, tali lavori richiedono l'accettazione da parte dell'Appaltatore;

11.6.2 ottenere una riparazione tempestiva delle Opere non conformi o la sostituzione delle stesse con altre Opere conformi al Subappalto, ovvero dotarsi di personale in numero tale da garantire la corretta e puntuale esecuzione e realizzazione delle Opere. Tutti i costi connessi alla correzione dei difetti o dei danni (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di trasporto in Sito, smontaggio, pulizia, miglioramento, assemblaggio, installazione, test, ispezione, assicurazione, completamento e accettazione)) saranno a carico del Subappaltatore. Questa previsione sarà applicabile sino alla data di emissione del Certificato di Accettazione Finale;

11.6.3 eseguire (o incaricare un terzo di eseguire) qualsiasi lavoro aggiuntivo necessario per rendere le Opere conformi al Subappalto;

11.6.4 rifiutare l'Opera o ulteriori parti dell'Opera, senza che questo esoneri il Subappaltatore dalle sue responsabilità per i difetti o le non-conformità, e ottenere in relazione alle Opere difettose una riduzione del prezzo in luogo della correzione, sostituzione o rimozione. Una Variante d'Ordine sarà emessa per riflettere tale riduzione del Prezzo del Subappalto. Tale riduzione sarà effettuata indipendentemente dal fatto che sia stato effettuato o meno il pagamento finale;

11.6.5 ottenere il risarcimento dei costi e dei danni sofferti dall'Appaltatore a causa dell'inadempimento del Subappaltatore;

11.6.6 risolvere il Subappalto in conformità con l'articolo 18.1.

11.7 I diritti e i rimedi a favore dell'Appaltatore ai sensi del Subappalto sono esercitabili cumulativamente a (e non escludono) alcun altro diritto o rimedio previsto dal Subappalto o dalla legge.

12. ESECUZIONE IN DANNO

Se il Subappaltatore non esegue le Opere o parte di esse nei termini stabiliti nel Subappalto e nel Cronoprogramma, e se il Subappaltatore non intraprende azioni idonee (a insindacabile giudizio dell'Appaltatore) per iniziare a porre rimedio alla non-conformità entro sette (7) giorni di calendario da apposita comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore, l'Appaltatore potrà, a propria discrezione e in aggiunta a qualsiasi altro rimedio o diritto previsto dalla legge o dal Subappalto, prendere possesso delle Opere (o della parte non conforme) e completare le Opere (o la parte non-conforme) direttamente o tramite terzi. Tali attività saranno eseguite a rischio e a spese del Subappaltatore. L'Appaltatore avrà il diritto di prendere possesso di qualsiasi parte non completata delle Opere in qualsiasi luogo sotto il controllo del Subappaltatore (o dei suoi subappaltatori) e utilizzare a propria discrezione tutti i disegni, le informazioni tecniche relative alle Opere, i materiali, le attrezzature e qualsiasi altro bene utilizzato dal Subappaltatore nell'esecuzione del Subappalto. Qualora i costi sostenuti dall'Appaltatore per il completamento delle Opere dovessero superare l'importo dovuto al Subappaltatore nel caso in cui i Beni di Progetto fossero completati da quest'ultimo, il Subappaltatore dovrà pagare all'Appaltatore tale eccedenza. In caso di mancato pagamento di tale eccedenza, l'Appaltatore avrà diritto di detrarre tale importo da qualsiasi somma dovuta (o che sarà in futuro dovuta) al Subappaltatore o di escuterla da qualsiasi garanzia bancaria o finanziaria fornita dal Subappaltatore.

13. PREZZO DEL SUBAPPALTO, PAGAMENTO, FATTURAZIONE

13.1 Il Subappaltatore riconosce che il Prezzo del Subappalto rappresenta il corrispettivo a copertura di tutti gli obblighi del Subappaltatore ai sensi del Subappalto e include i costi per l'esecuzione delle Opere espressamente specificati nel Subappalto e tutti gli altri costi che, ancorché non previsti, siano necessari ai fini dell'esecuzione delle Opere, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di supervisione, le commissioni, le tasse, i dazi, i costi di trasporto, i profitti e i margini, le spese generali, i costi per licenze e permessi, le spese di trasferta viaggio, siano essi indicati o meno nel Subappalto.

13.2 I prezzi concordati nel Subappalto sono fissi, a meno che non vengano modificati in una Variante d'Ordine.

13.3 I termini e le procedure di pagamento applicabili sono specificati nel Subappalto.

13.4 Il Subappaltatore deve presentare le fatture nel rispetto delle norme applicabili, dei principi contabili generalmente accettati, in conformità ai requisiti indicati dall'Appaltatore nel Subappalto, e dovranno contenere le seguenti informazioni minime: nome del Subappaltatore, indirizzo e persona di riferimento del Subappaltatore inclusi i relativi dettagli di contatto; data fattura; numero di fattura; numero d'ordine e numero di subappaltatore; indirizzo dell'Appaltatore; quantità; specifica dei Beni di Progetto; prezzo (importo totale fatturato); valuta; imposta o importo IVA; codice fiscale o partita IVA; numero di autorizzazione dell'operatore economico autorizzato e/o dell'esportatore autorizzato e/o altro numero di identificazione doganale, se applicabile; codice univoco di fatturazione.

13.5 Le fatture devono essere inviate all'Appaltatore secondo le previsioni della Legge Applicabile e, qualora previsto, devono essere accompagnate da un certificato attestante l'assenza di pegni o altri gravami sui beni oggetto di fattura. L'emissione di una fattura è considerata una conferma da parte del Subappaltatore di non avere – in aggiunta agli importi fatturati – null'altro a pretendere (fatte salve eventuali richieste presentate prima dell'emissione della fattura), per ogni attività connessa o collegata al Subappalto fino alla data di emissione della fattura.

13.6 Il Subappaltatore dovrà effettuare prontamente il pagamento di tutte le attrezzature e la manodopera utilizzati ai fini dell'esecuzione del Subappalto in modo da evitare l'imposizione di gravami di qualsiasi natura sulle Opere (o di ogni parte di esse). In caso di imposizione di tali gravami da parte di qualsiasi terzo legittimato, il Subappaltatore dovrà, a proprie spese, porre prontamente in essere tutte le azioni necessarie ai fini della liberazione delle Opere o del Progetto dai summenzionati gravami. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà fornire prova dell'avvenuta liberazione dal gravame. In alternativa, l'Appaltatore potrà, a propria discrezione, sostenere direttamente i costi per svincolare il bene e trattenere tali importi da qualsiasi somma dovuta al Subappaltatore.

13.7 L'Appaltatore si riserva il diritto di trattenere in tutto o in parte qualsiasi importo dovuto al Subappaltatore, qualora, a suo giudizio, ciò si renda necessario per proteggere l'Appaltatore da perdite o danni che possano derivare a causa di reclami nei confronti del Subappaltatore, o dal mancato pagamento da parte del Subappaltatore dei suoi subappaltatori o dipendenti, di tasse, imposte o contributi previdenziali. L'Appaltatore si riserva il diritto di compensare ogni danno o perdita con gli importi dovuti al Subappaltatore, o trattenere gli importi dovuti per le Opere in caso di loro esecuzione non conforme al Subappalto. Tuttavia, il Subappaltatore non ha il diritto utilizzare lo strumento della compensazione in proprio favore, a meno che la compensazione non sia stata approvata per iscritto dall'Appaltatore.

13.8 Salvo diverso accordo tra le Parti o istruzione scritta da parte dell'Appaltatore, il Subappaltatore non potrà sospendere l'esecuzione del Subappalto, nelle more di qualsiasi controversia in relazione al Subappalto (sia in sede giudiziale che stragiudiziale), ivi compresa ogni controversia sul diritto dell'Appaltatore di trattenere gli importi dovuti al Subappaltatore ai sensi del Subappalto.

14. GARANZIE FINANZIARIE

14.1 Il Subappaltatore dovrà fornire le garanzie bancarie richieste nelle Condizioni Speciali, entro quindici (15) giorni di calendario dalla Data di entrata in vigore. Tali garanzie bancarie saranno rilasciate da istituti bancari di primaria importanza e comprovata solidità finanziaria approvate dall'Appaltatore. Le garanzie bancarie dovranno essere incondizionate, irrevocabili ed esigibili a prima richiesta. La mancata consegna da parte del Subappaltatore di tali garanzie darà diritto all'Appaltatore ad esigere il risarcimento dei costi e dei danni eventualmente sostenuti da quest'ultimo a seguito di tale inadempimento, fatti salvi eventuali altri diritti a favore dell'Appaltatore ai sensi del Subappalto. L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, richiedere garanzie aggiuntive al Subappaltatore, come una garanzia emessa dalla società controllante o capogruppo del Subappaltatore o altre tipologie di garanzia finanziaria, in un formato identico a quello previsto negli Allegati.

14.2 Le garanzie bancarie restano valide fino all'emissione del Certificato di Accettazione Finale. Tuttavia, nel caso in cui venga presentata una garanzia bancaria a copertura dell'anticipo del prezzo eventualmente versato al Subappaltatore, tale garanzia rimarrà valida fino al rilascio del Certificato di Presa in Consegna.

14.3 Se le Parti concordano un aumento dei prezzi, le garanzie finanziarie saranno aumentate proporzionalmente entro venti (20) giorni di calendario dalla conferma scritta dell'aumento dei prezzi da parte dell'Appaltatore, oppure l'importo equivalente sarà detratto proporzionalmente da ciascuna fattura e verrà rimborsato al momento dell'emissione del Certificato di Accettazione Finale.

14.4 Tutti i costi relativi alle garanzie emesse ai sensi del presente articolo sono a carico del Subappaltatore.

15. DOCUMENTAZIONE

15.1 Il Subappaltatore dovrà a proprie spese:

15.1.1 presentare, come parte integrante delle Opere, la Documentazione del Subappaltatore. Il ritardo nella

presentazione della Documentazione del Subappaltatore è considerato al pari del ritardo nella fornitura delle Opere;

15.1.2 preparare traduzioni in inglese e/o in qualsiasi altra lingua se richiesto dall'Appaltatore;

15.1.3 immediatamente dopo aver ricevuto le specifiche tecniche del Cliente e/o dell'Appaltatore, controllare attentamente tali specifiche e notificare tempestivamente all'Appaltatore eventuali errori, omissioni o discrepanze. L'Appaltatore non si assume alcun costo o responsabilità in relazione a qualsiasi errore, omissione o discrepanza non riscontrato o notificato dal Subappaltatore;

15.1.4 fornire all'Appaltatore copie aggiornate dei disegni ("as-built") e delle specifiche che mostrano tutte le modifiche apportate durante l'esecuzione del Subappalto;

15.1.5 prima del rilascio (e come condizione per il rilascio stesso) del Certificato di Presa in Consegna o, se antecedente, nelle date stabilite nel Subappalto, fornire all'Appaltatore una serie di disegni che mostrino tutte le modifiche durante l'esecuzione delle Opere ("as-built").

15.2 Laddove siano richiesti certificati in relazione alle Opere e alla relativa esecuzione, il Subappaltatore dovrà presentare tali certificati a proprie spese e in conformità alle istruzioni dell'Appaltatore. I certificati sono soggetti all'approvazione dell'Appaltatore e il Subappaltatore non eseguirà le Opere per le quali sono necessari tali certificati senza tale approvazione. I certificati devono identificare le Opere certificate e includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni: nome del Subappaltatore, nome del prodotto, nome del produttore, riferimento al relativo disegno, numero della sezione e del paragrafo dedicato nelle specifiche tecniche.

15.3 Tutta la Documentazione del Subappaltatore è soggetta ad approvazione da parte dell'Appaltatore. Il Subappaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per le Opere eseguite prima di tale approvazione nella misura in cui le Opere debbano essere modificate a seguito dei commenti dell'Appaltatore.

15.4 L'Appaltatore dovrà commentare la Documentazione del Subappaltatore entro il periodo di tempo specificato nel Subappalto, a condizione che lo stato in cui tale documentazione si trova consenta all'Appaltatore una valutazione della stessa (in particolare di valutare se la documentazione possa essere approvata o debba essere modificata).

15.5 La Documentazione del Subappaltatore commentata dall'Appaltatore deve essere corretta e ripresentata per l'approvazione entro sette (7) giorni di calendario dalla data di ricezione dei commenti dell'Appaltatore.

15.6 Le approvazioni da parte dell'Appaltatore non costituiscono un'accettazione dei documenti di dettaglio, del progetto generale, dei calcoli, delle analisi, dei metodi di prova, dei certificati, dei materiali o di altri elementi delle Opere e non esonerano il Subappaltatore dal pieno rispetto del Subappalto. L'accettazione definitiva delle Opere è subordinata esclusivamente al rilascio del Certificato di Accettazione Finale.

15.7 Tutti i disegni e i documenti forniti dall'Appaltatore rimangono di proprietà esclusiva dell'Appaltatore e non devono essere utilizzati dal Subappaltatore per scopi diversi dall'esecuzione del Subappalto. Tali disegni e documenti non possono essere copiati, riprodotti o trasmessi, in tutto o in parte, a terzi senza il previo consenso scritto dell'Appaltatore. Tutti i disegni e i documenti forniti dall'Appaltatore devono essere restituiti su richiesta dell'Appaltatore.

15.8 Il Subappaltatore dovrà conservare tutta la Documentazione del Subappaltatore per almeno dieci (10) anni dalla data di emissione del Certificato di Presa in Consegna o per l'eventuale maggior termine previsto dalla Legge Applicabile.

16. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

16.1 Il Subappaltatore dovrà indennizzare e manlevare l'Appaltatore e il Cliente da qualsiasi domanda o richiesta di risarcimento danni (sia essa promossa in sede legale o per via stragiudiziale) in relazione a morte, infortunio o lesioni subite da

persone alle dipendenze del Subappaltatore o di uno qualsiasi dei suoi subappaltatori.

16.2 Fatto salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge, il Subappaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Appaltatore e il Cliente da qualsiasi responsabilità, danno, costo, perdita o spesa di qualsiasi natura derivante da ogni inadempimento del Subappalto da parte del Subappaltatore. Il Subappaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Appaltatore da qualsiasi pretesa avanzata da una terza parte nei confronti dell'Appaltatore in relazione alle Opere o comunque connessa al Subappalto, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le domande e le azioni per violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi. Su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà assumere la difesa dell'Appaltatore e sostenerne i costi in qualsiasi azione promossa in qualsiasi sede da terzi in relazione alle Opere o comunque connessa al Subappalto.

16.3 Il Subappaltatore si assume la piena responsabilità per gli atti o le omissioni dei propri dipendenti e/o subappaltatori.

16.4 L'Appaltatore si riserva il diritto di compensare i crediti derivanti dal Subappalto con qualsiasi importo dovuto al Subappaltatore.

17. ASSICURAZIONE

17.1 Fino all'emissione del Certificato di Accettazione Finale, il Subappaltatore dovrà mantenere in essere, a proprie spese, con compagnie assicurative di primaria importanza e finanziariamente solide, approvate dall'Appaltatore (come richiesto nelle Condizioni Speciali), le seguenti polizze assicurative: polizza di responsabilità professionale, polizza di responsabilità civile, polizza infortuni dipendenti/ responsabilità del datore di lavoro ("RCO").

17.2 Tutte le polizze assicurative dovranno includere l'Appaltatore come assicurato aggiuntivo e una rinuncia a favore dell'Appaltatore al diritto di surroga dell'assicuratore. Su richiesta dell'Appaltatore tutte le polizze assicurative e le loro condizioni (inclusa la rinuncia al diritto di surroga) dovranno essere estese al Cliente. Entro la Data di entrata in vigore, il Subappaltatore dovrà fornire all'Appaltatore i certificati assicurativi e le conferme del pagamento dei premi. Il Subappaltatore dovrà inoltre fornire, su richiesta dell'Appaltatore, copie di tali polizze assicurative.

17.3 In caso di sinistro coperto dalle polizze di cui all'articolo 17 tutte le franchigie saranno a carico del Subappaltatore

17.4 Il Subappaltatore dovrà avvisare l'Appaltatore di qualsiasi annullamento o mancato rinnovo o modifica sostanziale dei termini di qualsiasi assicurazione entro trenta (30) giorni di calendario dal verificarsi di tale evento

17.5 Tutte le polizze del Subappaltatore (tranne la RCO) sono considerate assicurazioni di natura primaria e pertanto non sarà possibile attivare le coperture assicurative dell'Appaltatore al fine di ottenere un contributo o una partecipazione alla liquidazione del sinistro

17.6 Qualora il Subappaltatore non fornisca i certificati assicurativi e non mantenga in essere le coperture assicurative ai sensi dell'articolo 17, l'Appaltatore potrà procurarsi tale copertura assicurativa a spese del Subappaltatore

17.7 Qualsiasi importo liquidato dalle assicurazioni al Subappaltatore dovrà essere utilizzato per la sostituzione e/o ripristino delle Opere

17.8 Nulla del presente articolo 17 esonera il Subappaltatore da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Appaltatore. Gli importi assicurati non possono essere considerati come una limitazione o un'esclusione delle responsabilità derivanti dal Subappalto.

18. RECESSO E RISOLUZIONE

18.1 L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, recedere, in tutto o in parte dal Subappalto, in qualsiasi momento con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Subappaltatore. Al ricevimento di tale avviso, il Subappaltatore interromperà l'esecuzione del Subappalto. Fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 18.7, l'Appaltatore dovrà pagare al Subappaltatore le Opere eseguite e i materiali acquistati per l'esecuzione delle Opere prima della data di recesso che non possono essere utilizzati dal Subappaltatore per altri scopi (la proprietà di tali Opere e materiali si trasferirà all'Appaltatore all'atto del pagamento) e ogni altro costo diretto, che sia stato debitamente provato e oggetto di verifica da parte dell'Appaltatore, sostenuto dal Subappaltatore per effetto del recesso. Tuttavia, l'importo totale che dovrà essere pagato dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo non potrà eccedere l'importo dei costi sostenuti fino alla data di recesso definito nelle Condizioni Speciali, o, in mancanza, l'importo dovuto dall'Appaltatore alla data del recesso ai sensi il Subappalto. Il Subappaltatore non avrà diritto ad ulteriori importi derivanti dal recesso. In particolare, il Subappaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento del lucro cessante ed in particolare della perdita di profitti attesi e non maturati in conseguenza del recesso.

18.2 L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, risolvere il Subappalto con effetto immediato se:

18.2.1 Il Subappaltatore è inadempiente a uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi del Subappalto, nel caso in cui non ponga rimedio a tale inadempimento entro dieci (10) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore recante richiesta di rimedio; o

18.2.2 fatto salvo l'articolo 7.3, viene raggiunto l'importo massimo delle penali pagabile dal Subappaltatore, oppure, fatto salvo l'articolo 7.5, dalle circostanze risulta chiaro che si verificherà un ritardo nella fornitura delle Opere che darebbe diritto al pagamento dell'importo massimo delle penali all'Appaltatore; o

18.2.3 Il Subappaltatore non fornisce, se richiesto dall'Appaltatore, a insindacabile giudizio di quest'ultimo, 'adeguate garanzie sulla sua di continuare e/o completare l'esecuzione del Subappalto; o

18.2.4 c'è un cambiamento negativo nella posizione, finanziaria o di altro tipo, del Subappaltatore, tale per cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il Subappaltatore diventi insolvente; o
- b) richieda o sia emessa un'ordinanza provvisoria, o sia approvato un concordato volontario, o sia presentata una richiesta di fallimento o una sentenza di fallimento sia emessa nei confronti del Subappaltatore o
- c) insorgano circostanze che consentono al tribunale o a un creditore o a agli amministratori o soci, a seconda del caso, di nominare un curatore fallimentare o un amministratore giudiziario o di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Subappaltatore o di procedere alla sua liquidazione; o
- d) altra simile o analoga procedura sia avviata nei confronti o dal Subappaltatore a causa della propria insolvenza o in conseguenza di un debito; o

18.2.5 Il Subappaltatore cessa, o minaccia di cessare, volontariamente o involontariamente l'esecuzione di una parte sostanziale della propria attività e tale circostanza ha o avrà un effetto negativo sulla capacità del Subappaltatore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Subappalto; o

18.2.6 In caso di dichiarazione di garanzia falsa o imprecisa resa dal Subappaltatore che non venga rettificata o corretta entro 10 giorni di calendario dalla notifica del vizio da parte dell'Appaltatore, qualora tale falsità o imprecisione possano ragionevolmente produrre effetti negati sull'Appaltatore o sul Subappalto; o

18.2.7 in caso di cambio di controllo del Subappaltatore.

18.3 In caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 18.2, l'Appaltatore avrà il diritto alla restituzione di tutti gli importi pagati al Subappaltatore ai sensi del Subappalto e al il risarcimento di tutti i costi, le perdite o danni di qualsiasi genere subiti in relazione a o derivanti da tale risoluzione. Il Subappaltatore dovrà a proprie spese rimuovere tempestivamente dal Sito tutte le parti delle Opere che risultino difettose o comunque non

conformi al Subappalto e che non siano state corrette, salvo rinuncia alla rimozione da parte dell'Appaltatore.

18.4 Se il Subappaltatore non rimuove i Beni di Progetto difettosi o non conformi immediatamente dopo la comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore, l'Appaltatore, a propria discrezione, potrà rimuoverli e stocarli (o potrà incaricare una terza parte a farlo) a spese del Subappaltatore. Se il Subappaltatore non paga i costi di tale rimozione e stoccaggio nei dieci (10) giorni di calendario successivi alla summenzionata richiesta, l'Appaltatore potrà, a propria discrezione, previa notifica scritta e decorsi altri dieci (10) giorni di calendario (a) vendere le merci stoccate e trattenere i proventi netti della stessa, dopo aver dedotto i costi di tale vendita e gli altri costi che il Subappaltatore avrebbe dovuto sostenere (e.g. rimozione e stoccaggio). Se i ricavi di tale vendita non coprono tutti i costi che il Subappaltatore avrebbe dovuto sostenere, la differenza sarà addebitata al Subappaltatore. Se i pagamenti in quel momento o successivamente dovuti al Subappaltatore non sono sufficienti a coprire tale importo, il Subappaltatore dovrà pagare la differenza all'Appaltatore.

18.5 In caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 18.2, l'Appaltatore, a propria discrezione, potrà completare il Subappalto o avvalersi di una terza parte per il completamento. Qualsiasi lavoro di completamento (eseguito sia dall'Appaltatore che da terzi) sarà integralmente a rischio e a spese del Subappaltatore. L'Appaltatore potrà, a propria discrezione, prendere possesso delle Opere e di tutti i materiali stoccati presso i locali del Subappaltatore e/o in Sito utilizzare tutta la Documentazione del Subappaltatore, le Attrezzature del Subappaltatore e gli altri beni forniti (o da fornire) o di cui il Subappaltatore si è servito e utilizzarli per completare le Opere. Se i costi sostenuti dall'Appaltatore per il completamento delle Opere dovessero superare l'importo dovuto al Subappaltatore (nel caso in cui quest'ultimo avesse completato le Opere), il Subappaltatore dovrà pagare l'importo di tale eccedenza all'Appaltatore o, a discrezione dell'Appaltatore, tale importo sarà detratto da qualsiasi somma dovuta o che sarà dovuta al Subappaltatore o recuperato dalle garanzie bancarie o finanziarie del Subappaltatore in essere alla data della risoluzione.

18.6 In caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 18.2, su richiesta dell'Appaltatore, il Subappaltatore si impegna a cedere all'Appaltatore qualsiasi contratto con i propri subappaltatori. Gli eventuali costi di cessione saranno a carico del Subappaltatore.

18.7 In caso di risoluzione del Contratto Principale per motivi diversi dall'inadempimento del Subappaltatore e conseguente recesso dell'Appaltatore dal Subappalto, il compenso spettante al Subappaltatore in conseguenza del recesso sarà limitato quanto pagato dal Cliente all'Appaltatore per i lavori oggetto del Subappalto eseguiti.

18.8 Alla risoluzione del Subappalto, il Subappaltatore consegnerà immediatamente all'Appaltatore tutte le copie delle informazioni o dei dati forniti dall'Appaltatore al Subappaltatore ai fini del Subappalto. Il Subappaltatore dovrà altresì confermare per iscritto all'Appaltatore che il Subappaltatore non ha conservato alcuna copia di tali informazioni o dati.

18.9 Alla risoluzione del Subappalto, il Subappaltatore consegnerà immediatamente all'Appaltatore tutte le specifiche, i programmi e tutte altre informazioni e i dati relativi alle Opere (ivi inclusa tutta la Documentazione del Subappaltatore) esistenti in qualsiasi forma alla data di tale risoluzione.

18.10 La risoluzione del Subappalto, qualunque ne sia la causa, non influenza né pregiudica i diritti maturati dalle Parti al momento della risoluzione.

19. CONFORMITÀ, INTEGRITÀ

19.1 Il Subappaltatore dovrà eseguire le Opere in conformità a tutte le Leggi Applicabili, nonché agli standard professionali applicabili alle Opere.

19.2 Il Subappaltatore garantisce il pieno adempimento presente e futuro a tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni emesse da autorità competenti in materia di sicurezza dei

prodotti e responsabilità da prodotto e limitazione alla circolazione di prodotti (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normative/regolamenti/istruzioni REACH, RoHs, SCIP, Prop 65, Conflict Minerals) e provvederà alla preparazione e alla consegna alle autorità competenti di tutte le dichiarazioni e degli altri documenti, nonché al rilascio delle informazioni necessarie ai fini del rispetto delle summenzionate normative. Il Subappaltatore garantisce altresì che consegnerà all'Appaltatore (e a ogni sua Affiliata interessata) ogni documento, certificato o dichiarazione che attesti il rispetto da parte del Subappaltatore delle policy Hitachi Energy in materia di Material Compliance, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le policy in materia di minerali oggetto di conflitti ("Conflict Minerals"), cobalto ("Cobalt"), sostanze rischiose in prodotti ("Substances of Concern in Products") e elenco dei prodotti proibiti o con restrizioni d'uso ("List of Prohibited or Restricted Substances"), che siano applicabili al Contratto e come aggiornate nel corso della vigenza del Contratto disponibili al link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/material-compliance> - **Material Compliance**. Ogni dichiarazione resa dal Subappaltatore all'Appaltatore (sia direttamente che indirettamente) in relazione alle normative e alle policy Hitachi Energy in materia di materiali utilizzati per o in connessione con la fornitura dei Prodotti o dei Servizi sarà considerata come una dichiarazione di garanzia ai sensi del Contratto e il Subappaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Appaltatore per tutte le conseguenze che possano derivare dalla falsità, non correttezza o incompletezza di tali dichiarazioni previste dal Contratto e delle Leggi Applicabili.

19.3 Il Subappaltatore garantisce il pieno adempimento presente e futuro a tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni emesse da autorità competenti in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normativa in materia di schiavitù e tratta di essere umani, tassonomia, economia circolare) e provvederà alla preparazione e alla consegna alle autorità competenti di tutte le dichiarazioni e degli altri documenti, nonché al rilascio delle informazioni necessarie ai fini del rispetto delle summenzionate normative. Il Subappaltatore garantisce altresì che consegnerà all'Appaltatore (e a ogni sua Affiliata interessata) ogni documento, certificato o dichiarazione che attesti il rispetto da parte dell'Appaltatore delle policy Hitachi Energy in materia di sostenibilità (Hitachi Energy Sustainability Commitment) e requisiti richiesti ai fornitori Hitachi Energy in materia di sostenibilità e HSE (Hitachi Energy HSE & Sustainability Requirements for Contractors) che siano applicabili al Contratto e come aggiornate nel corso della vigenza del Contratto disponibili al link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/sustainability#our-commitment>. Ogni dichiarazione resa dal Subappaltatore all'Appaltatore (sia direttamente che indirettamente) in relazione alle normative e alle policy Hitachi Energy in materia ESG sarà considerata come una dichiarazione di garanzia ai sensi del Contratto e il Subappaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Appaltatore per tutte le conseguenze che possano derivare dalla falsità, non correttezza o incompletezza di tali dichiarazioni ai sensi del Contratto e delle Leggi Applicabili.

19.4 Il Subappaltatore garantisce il pieno adempimento a tutte le leggi, i regolamenti, nonché le istruzioni emesse da autorità competenti, in materia di importazione e esportazioni e pratiche doganali applicabili, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle volte a garantire i necessari sdoganamenti, prove di origine, licenze di importazione/esportazione ed esenzioni. A tal fine, il Subappaltatore avrà il dovere di presentare le necessarie richieste presso i competenti enti governativi e/o fornirà alle autorità competenti le informazioni integrative relative alla fornitura di servizi, al rilascio o al trasferimento di merci, hardware, software e tecnologia.

19.5 Nessun materiale o macchinario incluso o utilizzato per le Opere deve provenire da società o Paese oggetto di embargo o altra misura equiparabile all'embargo imposto da qualsiasi autorità competente del Paese in cui le Opere sorgeranno e

verranno utilizzate, o da qualsiasi altra autorità che abbiano altrimenti competenza sui macchinari o sul materiale che fanno parte delle Opere. Se le Opere saranno oggetto a restrizioni all'esportazione, il Subappaltatore dovrà informare tempestivamente l'Appaltatore per iscritto fornendo i dettagli di tali restrizioni.

19.6 Ciascuna Parte garantisce che non effettuerà, direttamente o indirettamente, e di non essere al corrente che altri effettueranno, direttamente o indirettamente, alcun pagamento, e/o omaggi e/o si assumeranno altri impegni nei confronti dei propri clienti, di pubblici ufficiali o di agenti, altri intermediari, amministratori e dipendenti di ciascuna Parte o di qualsiasi altra terza parte, in maniera contraria alle leggi applicabili (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la U.S. Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery Act 2010 e, laddove applicabili, le leggi promulgate dagli Stati membri e firmatari che abbiano recepito la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri). Ciascuna Parte garantisce altresì il rispetto di tutte le relative leggi, regolamenti e di ogni altro atto avente forza di legge in materia corruzione. Nulla di quanto contenuto nel Subappalto farà sì che una Parte o una delle sue Affiliate possa essere tenuta a rimborsare all'altra Parte tali compensi dati o promessi.

19.7 Il Subappaltatore conferma di aver ricevuto una copia del Codice di Condotta di Hitachi Energy e del Codice di Condotta per i fornitori di Hitachi Energy o comunque di aver ricevuto informazioni su come accedere a entrambi i Codici di Condotta di Hitachi Energy online all'indirizzo www.hitachienergy.com/integrity. Il Subappaltatore accetta di adempiere ai propri obblighi contrattuali in conformità ai Codici di Condotta Hitachi Energy.

19.8 Hitachi Energy ha istituito canali di denuncia dove il Subappaltatore e i suoi dipendenti possono segnalare sospette violazioni della Legge Applicabile, politiche o delle norme di condotta: Portale Web: www.hitachienergy.com/integrity – **Canali di segnalazione**; dettagli di contatto specificati su questo portale Web.

Hitachi Energy Italy S.p.A. ha adottato un Modello Organizzativo in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i., consultabile sul sito della società;

19.9 La violazione di uno qualsiasi degli obblighi contenuti nel presente articolo 19 sarà considerata un grave inadempimento del Subappalto ai sensi dell'art. 1456 cc e darà diritto all'altra Parte di risolvere il Subappalto con effetto immediato, fatti salvi gli ulteriori diritti o rimedi previsti dallo stesso o dalla legge.

Nonostante quanto diversamente previsto nel Subappalto, il Subappaltatore dovrà, senza alcun limite, indennizzare e manlevare l'Appaltatore da tutte le responsabilità, i danni, i costi e/o le spese sostenute in conseguenza di inadempimento (e/o risoluzione del Subappalto ai sensi) del presente articolo, o derivanti da restrizioni all'esportazione che siano state nascoste dal Subappaltatore.

20. CESSIONE E SUBAPPALTO

20.1 Il Subappaltatore non potrà cedere, assoggettare a gravami o subappaltare il Subappalto o parti dello stesso (inclusi eventuali crediti dell'Appaltatore) senza il previo consenso scritto dell'Appaltatore.

20.2 L'Appaltatore può, a propria discrezione, cedere, assoggettare a gravami, subappaltare alle proprie Affiliate o in qualsiasi altro modo disporre del Subappalto.

21. AVVISI E COMUNICAZIONE

21.1 Qualsiasi comunicazione deve essere inviata nella lingua del Subappalto a mezzo lettera raccomandata o Posta elettronica certificata (PEC), corriere o posta elettronica all'indirizzo della Parte interessata indicato nel Subappalto o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte interessata abbia comunicato per iscritto all'altra Parte. Gli invii a mezzo posta elettronica richiedono la conferma scritta di avvenuta ricezione da parte della Parte ricevente.

21.2 I rappresentanti dell'Appaltatore e del Subappaltatore si riuniranno settimanalmente presso il Sito a partire dalla prima settimana di esecuzione delle Opere in Sito, o ogniqualvolta richiesto dall'Appaltatore, per discutere questioni relative all'esecuzione delle Opere. Il Subappaltatore deve fare in modo che i suoi rappresentanti partecipanti a tali riunioni siano competenti e autorizzati a discutere e decidere su tali questioni e abbiano a disposizione tutte le informazioni e i documenti che possono essere richiesti. Il rappresentante dell'Appaltatore preparerà i verbali di ogni riunione e li sottoporrà al rappresentante del Subappaltatore per commenti e approvazione. Il rappresentante del Subappaltatore risponderà alla bozza di verbale entro settantadue (72) ore dalla ricezione, in mancanza la bozza di verbale sarà considerata approvata e definitiva.

22. RINUNCE

La mancata applicazione o il mancato esercizio di qualsiasi disposizione del Subappalto non costituisce una rinuncia a far valere tale disposizione e non inficerà il diritto di far valere successivamente tale disposizione o qualsiasi altra disposizione del Subappalto.

23. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

23.1 Il Subappalto è regolato dalle leggi dello Stato in cui ha sede legale l'Appaltatore, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Mercè.

23.2 Laddove l'Appaltatore e il Subappaltatore abbiano sede legale nello stesso Paese, qualsiasi controversia derivante dal Subappalto che non possa essere definita bonariamente o tramite mediazione, dovrà essere sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti del luogo in cui l'Appaltatore ha sede legale.

23.3 Laddove l'Appaltatore e il Subappaltatore abbiano sedi legali in Paesi diversi, qualsiasi controversia derivante dal Subappalto, che non possa essere definita bonariamente o tramite mediazione, dovrà essere risolta in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi da tre arbitri nominati conformemente a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui ha sede l'Appaltatore. La lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua l'inglese. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante per entrambe le Parti e nessuna delle Parti può appellarsi per la revisione.

23.4 Il Subappaltatore conserverà tutte le informazioni e i dati che potrebbero essere necessari per motivare qualsiasi reclamo o azione. Senza ammettere la propria responsabilità, l'Appaltatore può, a propria discrezione, dopo aver ricevuto qualsiasi comunicazione in merito a un reclamo o azione promossa dal Subappaltatore, monitorare i summenzionati dati e informazioni e richiedere al Subappaltatore la conservazione di ulteriori dati e informazioni relativi al reclamo e all'azione. L'Appaltatore ha diritto di monitorare le modalità di conservazione dei dati e informazioni e di ottenere copia degli stessi, direttamente o attraverso propri rappresentanti debitamente autorizzati. Il Subappaltatore dovrà garantire che l'Appaltatore abbia il diritto di esercitare gli stessi poteri di controllo nei confronti di qualsiasi subappaltatore del Subappaltatore. Tali controlli o ispezioni non esonereranno il Subappaltatore da alcuna responsabilità.

24. RISERVATEZZA, SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

24.1 Il Subappaltatore manterrà strettamente riservati tutti i Dati dell'Appaltatore e qualsiasi altra informazione riguardante l'attività dell'Appaltatore o delle sue Affiliate, i loro prodotti e/o le loro tecnologie che il Subappaltatore abbia ottenuto in relazione ai Servizi (sia prima che dopo l'accettazione del Subappalto). Il Subappaltatore limiterà la divulgazione di tale materiale riservato ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori o altre terze parti che

abbiano necessità di conoscerli ai fini dell'esecuzione dei Servizi. Il Subappaltatore dovrà garantire che tali dipendenti, agenti, subappaltatori o altre terze parti siano soggetti e rispettino gli stessi obblighi di riservatezza applicabili al Subappaltatore ai sensi del Subappalto e sarà responsabile per qualsiasi divulgazione non autorizzata da parte di tali soggetti.

24.2 Il Subappaltatore applicherà idonee tutele, adeguate al tipo di Dati dell'Appaltatore da tutelare, contro l'accesso o la divulgazione non autorizzati di tali Dati dell'Appaltatore e li proteggerà in conformità agli standard di tutela generalmente accettati nel relativo settore, o nello stesso modo e con lo stesso grado con cui tutela i propri dati confidenziali e le proprie informazioni esclusive, applicando al riguardo la modalità di protezione, che tra le due summenzionate risulterà più sicura. Il Subappaltatore potrà divulgare informazioni confidenziali ai Destinatari Aggiuntivi Consentiti (ovvero i rappresentanti autorizzati del Subappaltatore, inclusi revisori dei conti, legali e consulenti) sempre a condizione che (i) tale informazione sia divulgata solo a chi ne abbia stretta necessità ai fini dell'esecuzione del Subappalto e (ii) tali Destinatari Aggiuntivi Consentiti sottoscrivano con il Subappaltatore un accordo di riservatezza con termini sostanzialmente identici a quelli previsti dal presente articolo o, ove applicabile, che siano tenuti al rispetto dei codici di condotta professionale che garantiscano la confidenzialità di tali informazioni.

24.3 Il Subappaltatore non deve (i) utilizzare i Dati dell'Appaltatore per altri fini che non siano l'esecuzione delle Opere, o (ii) riprodurre i Dati dell'Appaltatore, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia richiesto dai rispettivi documenti contrattuali, o (iii) divulgare i Dati dell'Appaltatore a terzi, fatta eccezione per i Destinatari Aggiuntivi Consentiti o con il previo consenso scritto dell'Appaltatore.

24.4 Il Subappaltatore conviene che all'Appaltatore sia consentito fornire informazioni ricevute dal Subappaltatore alle proprie Affiliate e a terzi.

24.5 Sicurezza Informatica (Cyber Security)

24.5.1 Il Subappaltatore dovrà attenersi, e far sì che i Destinatari Aggiuntivi Consentiti si attengano a qualsiasi procedura, policy interna o standard dell'Appaltatore in materia di sicurezza e sicurezza informata fornita al Subappaltatore o a qualsiasi delle sue Affiliate di volta in volta, e in particolare alla Hitachi Energy Cyber Security Requirements resa disponibile sul sito www.hitachienergy.com/about-us/supplying – **Supplier Cyber Security** o altrimenti indicato nel Subappalto.

24.5.2 Il Subappaltatore sarà responsabile in via esclusiva di fornire e assicurare una connessione sicura tra i suoi sistemi informatici e di rete (ivi incluse la sua rete di network interna e le interfacce esterne) con quelli dell'Appaltatore utilizzando procedure e standard di sicurezza generalmente accettate nel settore della sicurezza e protezione di dati e reti. Queste procedure e standard di protezione e sicurezza dovranno comprendere, se applicabili, tra l'altro, l'installazione di firewall, utilizzo di sistemi di autenticazione e controllo dell'identità e di sistemi di crittazione e codifica di dati e installazione di software anti-virus programmati per la protezione contro Incidenti Informatici, accessi non autorizzati, interferenze, intrusioni, fuga, furto, perdita di dati e informazioni.

24.5.3 Il Subappaltatore informerà immediatamente (per iscritto), e comunque entro ventiquattro (24) ore, l'Appaltatore ogniqualvolta abbia ragionevole motivo di ritenere che si sia verificato un Incidente Informatico. Il Subappaltatore dovrà far prontamente pervenire all'Appaltatore aggiornamenti sul presunto Incidente Informatico e una relazione che dettagli: (a) la natura del presunto Incidente Informatico; (b) la data e ora in cui si è verificato, il quantitativo e tipologia di informazioni che si presume siano state esposte; (c) misure adottate per investigare sulle circostanze del presunto Incidente Informatico e per prevenire un nuovo Incidente Informatico. Il Subappaltatore dovrà adottare misure adeguate a contenere gli effetti dell'Incidente Informatico e dovrà, a proprie spese, cooperare con ed assistere l'Appaltatore nella preparazione delle misure da

adottare in relazione all'Incidente Informatico. La comunicazione di cui il primo paragrafo dovrà essere effettuata all'indirizzo: cybersecurity@hitachienergy.com.

24.5.4 L'Appaltatore, le sue Affiliate e il rispettivo personale non saranno in alcun modo responsabili per i danni di qualsiasi natura che possano derivare da un Incidente Informatico e il Subappaltatore manleverà e terrà indenni gli stessi da qualsiasi reclamo, pretesa o azione (e dalle relative richieste di danni) in relazione a ogni Incidente Informatico, accesso non autorizzato, intrusione, fuga, furto o perdita di dati o informazioni che sia causato da una mancata o limitata protezione dei sistemi informatici e di rete del Subappaltatore imputabile a quest'ultimo.

24.6 Protezione dei Dati Personali

24.6.1 Se l'Appaltatore rivela i Dati personali al Subappaltatore, il Subappaltatore dovrà rispettare tutte le leggi e le norme sulla privacy e la protezione dei dati applicabili.

24.6.2 Il Subappaltatore dovrà adottare misure di protezione materiali, tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza dei Dati Personali idoneo a garantire la protezione da qualsiasi rischio e di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

24.6.3 Il Subappaltatore darà prontamente (evitando ritardi) il proprio consenso il proprio consenso a qualsivoglia modifica al presente articolo 24 che, qualora tale modifica, secondo il ragionevole parere dell'Appaltatore o delle sue Affiliate, sia necessaria per rispettare qualsivoglia legge o regolamento sulla privacy e la protezione dei dati personali e/o decisioni, linee guida o pareri di qualsivoglia ente o autorità competente si impegna a recepire tali modifiche senza costi aggiuntivi per l'Appaltatore.

24.6.4 Il Subappaltatore prende atto che il trattamento dei Dati Personali in conformità al Subappalto potrebbe richiedere la sottoscrizione di ulteriori accordi sul trattamento e/o la protezione dei dati personali con l'Appaltatore o le sue Affiliate. Nel caso in cui tali accordi aggiuntivi non siano conclusi contestualmente al Subappalto, il Subappaltatore, le relative Affiliate o i relativi subappaltatori dovranno, su richiesta dell'Appaltatore, prontamente sottoscrivere tali accordi, come predisposti dall'Appaltatore o come previsto da disposizioni inderogabili di legge o da provvedimenti di qualsivoglia ente o autorità competenti in materia di protezione dei dati personali.

25. INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE

L'invalidità o la non opponibilità di qualsiasi articolo del Subappalto non inficerà la validità o l'applicabilità delle restanti clausole. Il Subappalto sarà efficace come se l'articolo nullo non fosse stato inserito nel Subappalto.

26. SOPRAVVIVENZA

26.1 Resteranno pienamente in vigore, nonostante la cessazione del Subappalto per qualsiasi ragione, le disposizioni del Subappalto indicate nel successivo articolo 26.2 o quelle che per loro natura o per il contenuto siano destinate a rimanere efficaci nonostante tale cessazione.

26.2 Gli obblighi di cui agli articoli 11 (Garanzia e Rimedi), 15 (Documentazione), 16 (Responsabilità e Manleva) e 23 (Riservatezza, Sicurezza dei Dati, Protezione dei Dati) rimarranno in essere per un periodo di tempo indeterminato e sopravvivranno all'estinzione o alla risoluzione del Subappalto.

27. TOTALITA' DELLE INTESE

Il Subappalto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente accordo in qualsiasi forma (sia orale che scritta) tra le stesse in relazione all'oggetto del Subappalto.

28. RAPPORTO TRA LE PARTI

Il rapporto tra le Parti è quello di parti pienamente indipendenti tra di loro che trattano a condizioni di mercato e nulla nel Subappalto può essere interpretato come atto a creare un rapporto di agenzia o vincoli di subordinazione tra

Subappaltatore e Appaltatore o a costituire qualsiasi forma di associazione, consorzio, partnership o joint-venture tra il Subappaltatore, l'Appaltatore e/o il Cliente, e il Subappaltatore non è autorizzato ad agire in nome e per conto dell'Appaltatore o del Cliente.

29. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PER APPALTI PUBBLICI

- a) Il Subappaltatore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente dell'Appaltatore nell'ambito del Subappalto – si impegna ad assolvere, ove applicabili, a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge nr. 136/2010, come modificata dalla Legge nr. 217/2010.
- b) In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, il Subappaltatore deve utilizzare, per i movimenti finanziari associati alle attività del Subappalto, uno o più conti correnti bancari o postali aperti presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
- c) Tutti i movimenti finanziari connessi alle attività del Subappalto devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o tramite Ri.Ba. (ricevuta bancaria elettronica).
- d) Tutti i movimenti finanziari connessi alle attività del Subappalto dovranno indicare: il relativo codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, il relativo codice univoco di progetto (CUP). Il Subappaltatore si impegna ad indicare il CIG (e, ove previsto, il CUP) in tutte le fatture che emetterà all'Appaltatore.
- e) Il Subappaltatore è tenuto a trasmettere all'Appaltatore gli estremi identificativi del suddetto conto bancario dedicato entro 10 giorni dalla stipula del Subappalto nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare su quel conto. Il Subappaltatore dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati trasmessi.
- f) Qualora i crediti del Subappaltatore derivanti dal Subappalto, previa approvazione scritta dell'Appaltatore, siano oggetto di cessione a terzi, i suddetti obblighi dovranno essere adempiuti anche dal cessionario. A tal fine, il Subappaltatore si impegna, anche con promessa del fatto del terzo, a far sì che il cessionario si assuma gli obblighi di cui sopra.
- g) La violazione da parte del Subappaltatore di una o più disposizioni della Legge nr. 136/2010, così come modificata dalla Legge nr. 217/2010, legittima l'Appaltatore a dichiarare la risoluzione di diritto del Subappalto.
- h) A pena di nullità del Subappalto, il Subappaltatore si impegna a includere nei contratti coi suoi subappaltatori, subfornitori o sub-contraenti, previa autorizzazione scritta dell'Appaltatore, una clausola simile in base alla quale ciascuno di essi si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto articolo 3 della Legge nr. 136/2010, così come modificata dalla Legge nr. 217/2010.

Il Subappaltatore, in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente dell'Appaltatore, si obbliga a comunicare tempestivamente alla parte associata al CIG comunicato dall'Appaltatore nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente – il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte della controparte.

Firma del Subappaltatore:

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Subappaltatore accetta ed approva espressamente i seguenti articoli:

- articolo 2 – Applicazione delle condizioni;
- articolo 3 – Responsabilità del Subappaltatore;
- articolo 5 – Varianti d'Ordine;

articolo 7 – Ritardata consegna;
articolo 9 – Sospensione del Subappalto;
articolo 12 – Esecuzione in danno;
articolo 13 – Prezzo del Subappalto, Pagamento, Fatturazione;
articolo 16 – Responsabilità e Manleva;
articolo 18 – Recesso e risoluzione;
articolo 20 – Cessione e Subappalto;
articolo 23 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie;
articolo 24 – Confidenzialità, sicurezza dei dati, protezione dei dati.

Firma del Subappaltatore:
